

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Nella procedura di Concordato Preventivo n. 36/2013 della società  
██████████, C.G. Dottor ██████████, a seguito  
dell'istanza di autorizzazione ex art. 181, settimo comma l.f. per  
il compimento di atto di straordinaria amministrazione,


il Giudice Delegato,

preso atto che la presente istanza ha ad oggetto l'autorizzazione al  
pagamento in via anticipata, entro la fine di ogni mese ed a partire  
dalla riapertura dei contatori, degli importi relativi ai consumi  
stimati per il mese successivo, previa ricezione di regolare fattura  
che verrà inviata via pec entro il giorno 20 del mese successivo in  
cui dovrà effettuarsi il pagamento, con i relativi conguagli da  
effettuarsi in sede di accertamento e lettura dei consumi ed  
emissione della relativa documentazione contabile;

nonché al pagamento di debiti pregressi, in quanto anteriori al  
deposito della domanda di concordato preventivo;


considerato che, trattandosi nel caso in questione di un contratto  
di somministrazione, per sua natura contratto di durata  
caratterizzato da prestazioni continuative, è orientamento  
consolidato che nel corso di un concordato preventivo con  
continuità aziendale il contraente in bonis non possa per alcuna  
ragione sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni né pretendere  
il pagamento di debiti pregressi, stante il chiaro disposto degli  
artt. 182quinquies, quarto comma l.f. e 186bis, terzo comma l.f.;

considerato che il contenuto della prima istanza si risolve in una  
modificazione delle condizioni contrattuali di pagamento, vale a  
dire il pagamento anticipato anziché entro 60 giorni dalla data di



Fallimentare.it

9



emissione della fatture, il quale è atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione alcuna, né il contraente in bonis può in alcun modo pretenderla accompagnando non meglio precisate giustificazioni giuridiche;

considerato infine che il contenuto della seconda istanza si risolve in una richiesta di pagamento di debiti pregressi, allo stato nemmeno ammissibile non sussistendo i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 186bis l.f.;

per le ragioni esposte, il Giudice Delegato dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di modifica delle condizioni contrattuali;

rigetta l'istanza di pagamento di debiti anteriori.

Oggi, 16 maggio 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia FERRACIN

Il Giudice Delegato  
Dot. ssa Paola Casola

TRIBUNALE DI VIGENZA  
16 MAG 2014  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia FERRACIN



Fallimentari

CO.DIE.IT